

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 994/97 DELLA COMMISSIONE**

del 3 giugno 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 763/97 relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 825/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 825/97 ha esteso alla Repubblica federale di Jugoslavia il regime applicabile alle importazioni originarie della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, definito dal regolamento (CE) n. 70/97;

considerando che per le ciliegie acide fresche le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 70/97 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 763/97 della Commissione<sup>(3)</sup>; che è opportuno modificare tale regolamento allo scopo di inserire nell'elenco dei paesi terzi ivi previsto la Repubblica federale di Jugoslavia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel titolo e nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 763/97, dopo la «Croazia» è inserita la «Repubblica federale di Jugoslavia».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 1.